

Art.1
DENOMINAZIONE E SEDE

L'Azienda Speciale Promocamera Perugia, istituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia, ai sensi degli articoli 36 e ss Codice Civile e dell'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal dlgs. n. 219 del 25.11.2006, prende la denominazione di Promocamera Umbria, nel proseguo indicata come Promocamera. Promocamera ha sede presso la Camera di Commercio di Commercio dell'Umbria, a Perugia, in via Cacciatori delle Alpi n. 42.

Art. 2
OGGETTO E SCOPI

L'azienda speciale Promocamera cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi del sistema camerale in ambito regionale. In particolare, ed in via esemplificativa, nell'ambito delle linee programmatiche e/o specifiche indicazioni della Camera di Commercio dell'Umbria:

- a) svolge funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico regionale, promuovendo iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale e la competitività del sistema delle imprese
- b) svolge attività di osservatorio e monitoraggio dell'economia regionale, cura e realizza studi, ricerche ed indagini statistiche nonché progetti a supporto e a favore di enti pubblici ed organismi privati
- c) realizza le iniziative, le attività e i servizi delegati dalla Camera di Commercio, funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività camerale
- d) promuove lo sviluppo di programmi a valere su fondi comunitari operando in collaborazione con la Camera di Commercio dell'Umbria, con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese ed altri soggetti qualificati
- e) svolge attività informative, editoriali, promozionali e di servizi a favore e/o dietro richiesta di enti pubblici e privati
- f) svolge attività dirette in favore delle attività economiche
- g) gestisce il Centro Congressi, il Centro Galeazzo Alessi e le altre sale della Camera di Commercio dell'Umbria, utilizzando le strutture in modo economico e razionale mediante la gestione e l'organizzazione di congressi, convegni, conferenze, mostre, esposizioni, fiere, rassegne e simili su temi di interesse generale per lo sviluppo dell'economia territoriale.

Art. 3
ORGANI

Sono organi dell'azienda speciale:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 4
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione di Promocamera, nominato dalla Giunta Camerale, è composto dal presidente della Camera di Commercio dell'Umbria e da quattro consiglieri scelti tra i componenti del consiglio camerale.
2. La Giunta Camerale nomina il Presidente e può nominare il vice Presidente di Promocamera tra i componenti del Consiglio di amministrazione. In mancanza di nomina del vice presidente le relative funzioni sono svolte dal Presidente della Camera di Commercio dell'Umbria.
3. Il consiglio di amministrazione ha la stessa durata della Giunta Camerale.
4. La decadenza dalla carica di Consigliere della Camera di Commercio comporta automaticamente la decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione di Promocamera.
5. In caso di scioglimento della Giunta Camerale, il Consiglio di amministrazione di Promocamera rimane in carica fino al suo rinnovo da parte della nuova Giunta.

Art. 5
FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione, per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2, formula i programmi di attività e provvede con ogni e più ampio potere all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione di Promocamera, nei limiti indicati dal presente statuto e dagli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione.
2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare:
 - a) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li trasmette, corredati da dettagliate relazioni illustrative, alla giunta camerale per la loro successiva approvazione, quali allegati al bilancio della camera di commercio;
 - b) delibera in ordine alle modalità di gestione dei servizi e ai criteri di funzionamento interni di Promocamera adottando, se necessario, appositi regolamenti;
 - c) può nominare al proprio interno il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;
 - d) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore. Qualora il Direttore sia un soggetto diverso dal Segretario Generale della Camera di Commercio, la delibera di nomina deve essere sottoposta alla approvazione della Giunta camerale;
 - e) delibera il contingente del personale anche con riferimento ai singoli livelli funzionali. Tale provvedimento dovrà essere sottoposto all'approvazione della giunta camerale;
 - f) delibera sulla costituzione, sulla modificazione e sull'estinzione dei rapporti di lavoro e sul trattamento economico dei dipendenti dell'azienda.

Art. 6
RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando lo richiedano almeno due consiglieri.
2. L'avviso di convocazione del consiglio ed il relativo ordine del giorno devono essere inviati ai consiglieri almeno sette giorni prima della seduta.
3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il consiglio.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il consiglio.

Art. 7
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente di Promocamera è nominato dalla Giunta Camerale fra i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno.
3. In caso di necessità e urgenza può adottare anche atti di competenza del consiglio di amministrazione nei limiti delle disponibilità del bilancio, con obbligo di sottoporli alla ratifica del consiglio stesso alla prima riunione successiva.

Art. 8
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:
 - a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, e un membro supplente, nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico
 - b) un membro effettivo nominato dal Ministero delle Finanze
 - c) uno membro effettivo e un membro supplente nominati dalla giunta camerale, su designazione del Presidente della Regione dell'Umbria.
2. Il collegio dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.
3. I revisori partecipano di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione.
4. I revisori esercitano il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'azienda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del DPR 254/2005.
5. Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato dalla giunta camerale sulla base della disciplina emanata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2-bis della legge n. 580/1993 e s.m.i. e del decreto 11 dicembre 2019.

Art. 9
IL DIRETTORE

1. L'incarico di Direttore è conferito di norma al segretario generale della Camera di Commercio.

2. Il Direttore è il vertice amministrativo dell'azienda, determina gli assetti organizzativi e gestisce l'attività ordinaria.
3. Il Direttore, in particolare, cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi, sovrintende e controlla il personale dipendente, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con facoltà di proposta ed esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei regolamenti di gestione.

Art. 10
IL PERSONALE

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda nonché il relativo trattamento economico sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende commerciali e di servizi.
2. La dotazione organica dell'azienda e le relative variazioni sono approvate dalla giunta camerale su proposta del consiglio di amministrazione di Promocamera.
3. Per il proprio funzionamento l'azienda può avvalersi:
 - a) di proprio personale;
 - b) di personale della Camera di Commercio formalmente comandato con provvedimento del segretario generale;
 - c) di consulenti esterni, mediante specifici rapporti di collaborazione professionale, istituiti con appositi incarichi;
 - d) di personale di società controllate dalla Camera di Commercio dell'Umbria, previa convenzione.
4. Il Personale di Promocamera, su richiesta della Camera di Commercio dell'Umbria, può essere comandato temporaneamente, previa convenzione, presso uffici camerale.
5. Al personale dell'azienda speciale con delibera del consiglio di amministrazione possono essere estese provvidenze previste per il personale camerale.

Art. 11

FONDO DI DOTAZIONE E DISCIPLINA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELL'AZIENDA SPECIALE

1. L'azienda speciale provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:
 - a) proventi derivanti dall'attività verso terzi;
 - b) contributi ordinari e straordinari della Camera di Commercio dell' Umbria;
 - c) contributi straordinari di organismi pubblici e privati.
2. La Camera di Commercio mette a disposizione a titolo gratuito i locali adibiti ad uffici dell'azienda e le relative spese di funzionamento. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico della Camera di Commercio.

Art. 12
BILANCI

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, recanti in allegato tutti gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese, devono essere deliberati in tempo utile dal consiglio di amministrazione di Promocamera per permetterne l'approvazione da parte del consiglio camerale nel proprio bilancio.

Art. 13
SERVIZIO DI CASSA E DOCUMENTI CONTABILI

1. Il servizio di cassa è espletato da istituti di credito individuati mediante espletamento di una verifica di costi/benefici.
2. La contabilità è tenuta sulla base delle norme relative alle aziende di diritto privato.

Art. 14
SCIoglimento DEL CONSIGLIO

Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del consiglio di amministrazione, la giunta camerale, con provvedimento motivato, ne dispone lo scioglimento. Con il medesimo provvedimento la giunta camerale provvede alla nomina del nuovo consiglio.

Art. 15
ESTINZIONE DELL'AZIENDA

In caso di estinzione dell'azienda, la Camera di commercio subentra in tutti i rapporti dell'azienda, destinando gli eventuali residui attivi a scopi affini a quelli dell'azienda medesima o ad altre attività in favore dei vari settori dell'attività economica.

Art. 16
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Il presente statuto può essere modificato dalla Camera di Commercio, sentito il consiglio di amministrazione di Promocamera, con apposita deliberazione di giunta.

Art. 17
NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni vigenti sulle aziende speciali delle camere di commercio di cui al D. M. 287/1997 e s.m.i.